

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1172 in data 16 ottobre 2023

**BANDO DI CONCORSO
FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
PERL'ANNO 2023. DISPOSIZIONI APPLICATIVE
(LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11 E L.R. 13 FEBBRAIO 2013, N. 3,
ART. 12)**

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente bando disciplina le procedure e le modalità per l'ottenimento e l'erogazione del sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dai Decreti del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 13 luglio 2022.
2. Il sostegno viene liquidato al conduttore o, in caso di morosità, al locatore, in applicazione delle disposizioni attuative seguenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI E REQUISITI

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente bando i soggetti residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta in possesso dei seguenti requisiti che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda:
 - a) essere cittadini italiani o di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
 - b) essere cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con titolo di soggiorno (permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) ai sensi degli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.;
 - c) essere titolari di protezione internazionale – status di rifugiato o protezione sussidiaria – o di protezione umanitaria;
 - d) essere titolare di valore ISEE 2023 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 12.500,00 euro;
 - e) essere intestatari per l'anno 2023, di uno o più contratti di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrati, di alloggio situato sul territorio regionale, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della sottoscrizione;
 - f) essere residenti nel territorio regionale e nell'immobile cui si riferisce la richiesta. Nel caso di presentazione di più contratti di locazione riferiti all'anno 2023, il richiedente deve essere residente nell'alloggio a cui si riferisce l'ultimo contratto di locazione.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal Fondo di sostegno coloro che, alla data di presentazione della domanda, si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) Siano titolari di un diritto reale di godimento su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio regionale, adeguati alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui tale diritto sia suddiviso in più quote e la somma delle stesse, riferite allo stesso nucleo familiare, non raggiunga il 100%;
- b) Siano titolari di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, tra coniugi non separati legalmente o tra conviventi;
- c) Siano titolari di un contratto oggetto della richiesta di contributo relativo ad alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- d) Siano titolari di un contratto di locazione relativo ad un alloggio classificato con categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico);
- e) Siano sottoposti a sfratto esecutivo. Lo sfratto è ritenuto esecutivo a seguito dell'emissione da parte del Giudice dell'ordinanza di convalida dello stesso;
- f) Siano titolari di un diritto di piena proprietà su un alloggio ubicato nel territorio regionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 3/2013, fatto salvo il caso in cui lo stesso sia dichiarato improprio o ant igienico ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 3/2013.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il contributo per il sostegno alla locazione è concesso a domanda, inviata in via telematica alla struttura competente in materia di politiche abitative secondo le modalità di seguito illustrate.
2. La domanda di assegnazione del contributo dovrà essere presentata esclusivamente on-line, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale (SISLO), tramite il sistema di autenticazione SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure tramite Carta di Identità Elettronica (CIE).
3. La domanda può essere presentata esclusivamente dal titolare del contratto di locazione. Lo stesso può delegare la presentazione a un soggetto maggiorenne dotato di uno dei sistemi di autenticazione sopra richiamati. Nel caso di delega, comunque, l'intestatario della domanda deve necessariamente coincidere con l'intestatario del contratto di locazione.
4. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del suo corretto inoltro.
5. L'invio delle domande deve essere effettuato a partire dalle ore 09:00 del giorno 08/11/2023 e, a pena di esclusione, non oltre le ore 23:59:59 del 29/12/2023. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di registrazione a sistema. La domanda si intende regolarmente inoltrata se il richiedente o il delegato riceve dal sistema la conferma della consegna inviata tramite mail all'indirizzo inserito in fase di compilazione della domanda.
6. Una volta completata la procedura di compilazione, inviata la domanda tramite la piattaforma

dedicata e ricevuta la conferma della consegna, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente intenda modificare il contenuto della domanda, prima della scadenza del termine finale di presentazione della stessa, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e presentare, entro il medesimo termine, una nuova istanza. L'ultima domanda inviata sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

7. La struttura organizzativa responsabile del procedimento di concessione del contributo è l'Ufficio coordinamento e sostegno abitativo della Struttura organizzativa Servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo.
8. Il contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, inviata in via telematica.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo avviene, per ordine cronologico di ricevimento delle domande e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, secondo le seguenti fasce di reddito:
 - a) FASCIA A - Richiedenti che presentano un valore ISEE non superiore a € 7.500,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 10%. Il contributo massimo erogabile per la fascia A è di euro 3.000,00;
 - b) FASCIA B - Richiedenti che presentano un valore ISEE non superiore a € 12.500,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 20%. Il contributo massimo erogabile per la fascia B è di euro 2.160,00.
2. Ai fini del presente bando di concorso, si prende in considerazione il canone di locazione pagato nel 2023, sulla base di uno o più contratti di locazione regolarmente registrati, esclusi gli oneri accessori (es: le spese condominiali), in regola con l'imposta di registro per l'anno 2023.
3. Il canone di affitto (o la somma dei canoni di affitto) considerato ai fini della determinazione dell'accesso al contributo, è quello annuale rapportato al reddito. Ai fini della sua quantificazione il contributo è proporzionale al numero di mesi di affitto pagati nel corso dell'anno 2023.
4. Nel caso in cui la validità del contratto di locazione (o di più contratti di locazione successivi) sia inferiore all'intero anno, per ogni contratto si terrà conto del canone di locazione mensile pagato, riconoscendo la mensilità nel solo caso in cui il periodo di locazione sia uguale o superiore a 15 giorni. Analogo criterio sarà contemporaneamente applicato con riferimento ai periodi di residenza nell'alloggio oggetto di contributo.
5. La struttura regionale competente determina l'entità del contributo da concedere a ciascun richiedente, sulla base del canone di locazione così come definito ai commi 2, 3 e 4, con riferimento ai seguenti criteri:
 - a) per i richiedenti della fascia A il canone di locazione è ridotto del 10% del valore ISEE

ed il contributo massimo assegnabile è pari a euro 3.000,00;

b) per i richiedenti della fascia B il canone di locazione è ridotto del 20% del valore ISEE ed il contributo massimo assegnabile è pari a euro 2.160,00.

6. Per la determinazione del contributo i canoni d'affitto massimi presi a riferimento per i calcoli sono:

a) per un nucleo familiare composto da 1 persona il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 350,00 (annuo 4.200,00);

b) per un nucleo familiare composto da 2 persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 450,00 (annuo 5.400,00);

c) per un nucleo familiare composto da 3 persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 550,00 (annuo 6.600,00);

d) per un nucleo familiare composto da 4 o più persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 650,00 (annuo 7.800,00).

7. Il contributo da assegnare non può essere superiore all'80% del canone annuo ed è decurtato dell'importo di cui il richiedente ha beneficiato quale detrazione dell'affitto per l'abitazione principale (modello 730 o equivalenti), secondo la tabella seguente

CANONE	ISEE	ISEE	ISEE	ISEE	ISEE
ANNUO	0-2500,99	2501-5000,99	5001-7500,99	7501-10000,99	10001-12500
fino a 2400,99	€ 160,00	€ 140,00	€ 120,00	€ 100,00	€ 80,00
2401-3600,99	€ 180,00	€ 160,00	€ 140,00	€ 120,00	€ 100,00
3601-4800,99	€ 200,00	€ 180,00	€ 160,00	€ 140,00	€ 120,00
4801-6000,99	€ 220,00	€ 200,00	€ 180,00	€ 160,00	€ 140,00
oltre 6001	€ 250,00	€ 220,00	€ 200,00	€ 180,00	€ 160,00

ARTICOLO 6 - ATTESTAZIONI, IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORI

1. Tutti i requisiti per l'ottenimento del beneficio devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

2. Nella domanda il richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:

a) il codice fiscale e i recapiti del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;

b) di essere residente in Valle d'Aosta alla data di presentazione della domanda;

c) di essere cittadino italiano, o di altro stato appartenente all'Unione Europea;

d) per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di essere in possesso di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, ai sensi degli artt. 5 o 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i, oppure, in caso il permesso di soggiorno sia scaduto, di essere in possesso della ricevuta

- della richiesta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;
- e) di essere titolare di protezione internazionale – status di rifugiato o protezione sussidiaria - o di protezione umanitaria;
 - f) di essere titolare di valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo all'anno 2023 inferiore o uguale a 12.500,00 euro;
 - g) di essere titolare per l'anno 2023 di uno o più contratti di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrati, di alloggio situato sul territorio regionale, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della sottoscrizione;
 - h) di avere la residenza nel territorio regionale e nell'immobile cui si riferisce la richiesta. Nel caso di presentazione di più contratti di locazione, il richiedente deve possedere la residenza nell'alloggio a cui si riferisce l'ultimo contratto di locazione;
 - i) l'importo del canone di locazione, o dei canoni di locazione nel caso di più contratti riferiti al periodo, pagato nel 2023;
 - j) di non essere titolare di un diritto reale di godimento su uno o più alloggi ubicati sul territorio regionale, fatti salvi i casi di titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”, titolarità di più quote su alloggi diversi purché la somma delle stesse non raggiunga il 100%;
 - k) di non essere titolare di un diritto reale di godimento su uno o più alloggi ubicati sul territorio regionale, fatto salvo il caso di titolarità di un alloggio dichiarato non adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 3/2013, o dichiarato improprio o ant igienico, ai sensi dell'art. 17 l.r. 3/2013;
 - l) che il contratto di locazione cui si riferisce la domanda non è stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, tra coniugi non separati legalmente o tra conviventi;
 - m) che il contratto di locazione oggetto della richiesta di contributo non è relativo ad alloggio di edilizia residenziale pubblica;
 - n) che il contratto di locazione cui si riferisce la domanda di contributo non riguarda un alloggio classificato con categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
 - o) di non essere sottoposti a sfratto esecutivo. Lo sfratto è ritenuto esecutivo a seguito dell'emissione da parte del Giudice dell'ordinanza di convalida dello stesso;
 - p) di aver beneficiato, in sede di dichiarazione dei redditi, delle detrazioni dell'affitto per l'abitazione principale, previste dalle norme statali vigenti, indicandone l'importo;
 - q) di essere in regola/di non essere in regola con i pagamenti del canone di locazione per l'anno 2023,
 - r) di non richiedere o aver richiesto, per lo stesso periodo di riferimento ed allo stesso titolo, contributi pubblici, provvidenze assistenziali concesse da Enti locali o dai servizi sociali dell'Amministrazione regionale, diretti alla copertura di oneri derivanti da canoni di locazione, ovvero di aver ricevuto per lo stesso periodo di riferimento ed allo stesso titolo concernente l'oggetto del Bando, contributi pubblici, provvidenze assistenziali concesse da Enti locali o dai servizi sociali dell'Amministrazione regionale, diretti alla copertura

- di oneri derivanti da canoni di locazione, indicando l'importo che sarà decurtato dall'importo del contributo riconosciuto;
- s) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
 - t) di essere a conoscenza che non sono cumulabili sullo stesso contratto di locazione il riconoscimento del sostegno alla locazione e il requisito di accesso all'emergenza abitativa per l'intero anno solare in cui è avvenuto il pagamento del sostegno alla locazione.
3. Il richiedente deve, inoltre, obbligatoriamente produrre ed allegare alla domanda, nel caso in cui la stessa sia presentata da un soggetto appositamente delegato, copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del delegante. Tutta la documentazione deve avere data antecedente a quella di presentazione della domanda e deve essere conservata per i successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.
4. La Struttura regionale competente acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), i documenti in possesso dell'amministrazione o detenuti istituzionalmente da altre amministrazioni, attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, tra i quali, a titolo di esempio, l'ISEE, la composizione del nucleo familiare ed i dati anagrafici dei componenti del nucleo stesso.

ARTICOLO 7 - PROCEDIMENTO

1. Il dirigente della struttura regionale competente è responsabile del procedimento afferente alle presenti disposizioni.
2. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo decorre dalla data di chiusura del termine di presentazione delle domande fissato all'art. 4 comma 5. Il sistema telematico di presentazione delle istanze provvede a registrare le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda e inoltrata a sistema, genera automaticamente, a seguito della protocollazione della stessa una ricevuta, scaricabile in formato PDF e inviata all'indirizzo di posta elettronica indicata in fase di compilazione della domanda.
3. Entro 30 giorni dalla chiusura del termine di presentazione delle domande, la struttura competente redige l'elenco definitivo degli ammessi al contributo, determinandone l'importo,

e l'elenco provvisorio degli esclusi e comunica a coloro che sono inseriti nell'elenco provvisorio degli esclusi i motivi dell'esclusione. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli esclusi possono inviare alla struttura competente le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate dalla necessaria documentazione. All'esito di tale fase la struttura competente, esaminate le eventuali controdeduzioni presentate, redige gli elenchi integrativi degli ammessi definitivi e degli esclusi definitivi.

4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della struttura competente di approvazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi, da adottarsi entro 20 giorni dalla conclusione della fase di cui al comma 3, ultimo periodo.
5. Nel caso in cui il richiedente, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo, può procedere con l'invio di istanza di rinuncia tramite la piattaforma dedicata sino alla formalizzazione del provvedimento di cui al comma 4. Nel caso in cui la predetta istanza venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito.
6. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della struttura competente in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.
7. L'erogazione del contributo è effettuata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della Struttura competente.

ARTICOLO 8 - ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Struttura competente procede all'istruttoria delle domande e alla concessione del contributo a favore dei soggetti aventi diritto (richiedente o, in caso di morosità, locatore).
2. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la completezza della domanda, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente o dal suo delegato e delle informazioni acquisite d'ufficio.
3. In caso di separazione legale dei coniugi il sostegno, indipendentemente dall'intestatario del contratto di locazione, può essere riconosciuto al coniuge al quale, nell'ambito della sentenza di separazione, è stato assegnato l'alloggio. In caso di separazione a seguito di convivenza more uxorio o di fuoriuscita del beneficiario dal nucleo residente nell'alloggio, il contributo potrà essere riconosciuto solamente ad altro componente del nucleo già residente nel medesimo alloggio purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. In tal caso l'interessato deve presentare presso l'ufficio competente alla erogazione del contributo apposita autocertificazione attestante che il contratto di affitto è intestato al coniuge legalmente separato.
4. Nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato a persona che è deceduta e nel caso in cui

non sia ancora intervenuta la voltura del contratto, il beneficio potrà essere riconosciuto solamente ad altro componente del nucleo familiare già residente nel medesimo alloggio del defunto purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. In tal caso l'interessato deve presentare presso l'ufficio competente alla erogazione del contributo apposita autocertificazione attestante il decesso dell'intestatario del contratto di affitto.

ARTICOLO 9 - CONTROLLI

1. La struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto dei requisiti nonché di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati pari ad almeno il 15% e in ogni caso di ragionevole dubbio.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la struttura regionale competente è autorizzata a richiedere ai beneficiari ed eventualmente a terzi (locatore) tutta la documentazione idonea a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

ARTICOLO 10 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a) nel caso in cui, a seguito di richiesta della documentazione necessaria a comprovare la verifica delle autodichiarazioni rese, il beneficiario non produca la stessa entro il termine previsto dalla richiesta;
 - b) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione.
2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia stato ancora erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare è pari al contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 8, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 10, incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 - è individuata nell'articolo 12 della l.r. n. 3/2013, che prevede, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, la concessione di contributi a favore di soggetti meno abbienti volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione. Il comma 3 del medesimo articolo attribuisce alla competenza della Giunta regionale la definizione dei requisiti, della misura, dei criteri e delle modalità, anche procedurali, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al medesimo articolo, nel rispetto dei vincoli previsti per l'accesso ai finanziamenti dello Stato.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è la Struttura "Servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo" dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali. INVVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del contributo. I dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, oggetto di trattamento raccolti sono, in particolare, i seguenti:
 - a) i dati anagrafici del soggetto richiedente (come risultati dallo SPID) e del suo nucleo familiare e del locatore dell'alloggio;
 - b) i dati anagrafici dell'eventuale delegato trasmessi dal sistema SPID:

- c) l'IBAN del conto corrente bancario/postale ove effettuare l'accreditamento;
 - d) i dati contenuti nell'attestazione ISEE del nucleo familiare che richiede il contributo;
 - e) l'IBAN del conto bancario/postale del locatore ove effettuare l'accreditamento in caso di morosità del conduttore.
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
 4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
 5. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal richiedente del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
 6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.